



379 / 15

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIO FINOCCHIARO

- Presidente -

Dott. ROBERTA VIVALDI

- Consigliere -

Dott. ULIANA ARMANO

- Consigliere -

Dott. RAFFAELE FRASCA

- Consigliere -

Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Rel. Consigliere -

Oggetto

Regolamento di competenza -
Eccezione d'incompetenza del giudice
del foro del consumatore per essere
l'oggetto della controversia non di
consumo - Contestazione di tutti i
possibili fori concorrenti per ragioni di
territorio derogabile- Necessità -
Mancanza - Conseguenze

Ud. 25/09/2014 - CC

R.G.N. 28128/2013

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

C.U. + C.I.

sul ricorso per regolamento di competenza 28128-2013 proposto da:

GIUSEPPINA

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO XI 13, presso lo studio
dell'avvocato MICHELE LIGUORI, che la rappresenta e difende
giusta procura a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

AZIENDA OSPEDALIERA G. RUMMO, GUADAGNINO
ANTONIO;

- *intimati* -

e sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. SERGIO DEL
CORE che ha chiesto vada dichiarata la competenza territoriale del
tribunale di Napoli;

7637
M



avverso l'ordinanza n. Proc. 18777/2013 del TRIBUNALE di
NAPOLI del 5/12/2013, depositata il 06/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/09/2014 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO
SCARANO.

MS

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

La sig. Giuseppina propone istanza di regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., sulla base di 2 motivi illustrati da memoria, avverso l'ordinanza del 6/12/2013 emessa dal G.I. del Tribunale di Napoli con la quale quest'ultimo si è dichiarato incompetente a decidere sulla domanda di risarcimento danni da errato intervento medico proposta nei confronti dell'Azienda Ospedaliera "G. Rummo" e del dr. Antonio Guadagnino, indicando come competente il Tribunale di Benevento.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Con requisitoria scritta del 13/5/2014 il P.G. presso la Corte Suprema di Cassazione ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Napoli, quale giudice del foro generale del domicilio del Guadagnino ex art. 18 c.p.c., da quest'ultimo non contestato.

Con il 1° motivo la ricorrente denuncia <<violazione e/o falsa applicazione degli artt. 43, 44, 1182 c.c., 18, 19, 20, 33, 38, 163, 166, 167 c.p.c., 14 Cost., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Con il 2° (ma logicamente prioritario) motivo denuncia violazione degli artt. 33, 2° co. lett. u), d.lgs. n. 206 del 2005, 88, 112, 115, 163, 166, 167, 183 c.p.c., 10, 111, 14, 111, 117 Cost.; nonché <<errata e non adeguata>> e <<omessa>>

motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, ove una domanda sia proposta invocando la sussistenza, dinanzi al giudice adito, del foro del consumatore, l'eccezione sulla competenza territoriale sollevata dal convenuto tesa a negare la qualificabilità e assoggettabilità della controversia - poiché non "di consumo"- a quel foro, implica, ove fondata, l'applicazione delle regole di competenza territoriale derogabile, con la conseguenza che la parte è tenuta a contestare la sussistenza, in capo al giudice adito, di tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile, e ad indicare il diverso giudice competente secondo ognuno di essi, dovendo altrimenti ritenersi l'eccezione di incompetenza *tamquam non esset*, perché incompleta, e ciò anche quando il giudice adito ritenga che effettivamente la controversia non sia soggetta al foro del consumatore (v. Cass., 14/2/2014, n. 3539).

Orbene, come osservato anche dal P.G. nella requisitoria scritta, risulta nel caso dal Guadagnino non contestata la sussistenza nel circondario del tribunale adito del proprio domicilio, sicché il tribunale avrebbe dovuto considerare

l'eccezione di incompetenza territoriale incompleta, e dunque, *tamquam non esset*.

Va pertanto dichiarata la competenza del Tribunale di Napoli.

Spese rimesse.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Napoli.

Spese rimesse.

Roma, 25/9/2014

Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina ODDO
Q. ODDO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
13 GEN. 2015



Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina ODDO
Q. ODDO